

Credito di imposta per esercizi ricettivi	1
Uso privato di beni aziendali / finanziamenti	2
Retta dell'asilo / scuola elementare detraibile ?..	2
Detrazione per schermature solari	3
SIAE + SCF + AIE ??	3

detrazioni fiscali 50% e 65% sulle parti comuni .	3
Videosorveglianza	4
Novità giuslavoristiche.....	4

CREDITO DI IMPOSTA PER ESERCIZI RICETTIVI

La registrazione e la presentazione dell'istanza deve avvenire obbligatoriamente per via telematica. Il "click day" per l'invio delle spese 2014 è stato fissato alle ore 10.00 del 12.10.2015. È indispensabile la firma digitale del legale rappresentante.

Con il decreto legge nr. 83 del 31.05.2014 è stato istituito il credito d'imposta per alberghi ed altri esercizi ricettivi (villaggi, RTA, ecc.), esistenti alla data del 01.01.2012 (vedi anche Contor informa 05-2014), aventi almeno sette stanze.

Negli anni dal 2014 al 2016 possono essere fatti valere il 30% dei costi per lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica, accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, mobili ed arredi, mediante compensazione di un credito d'imposta compensabile per mezzo del modello di pagamento F24.

La misura massima del bonus fiscale è di EUR 200.000,00, che corrisponde ad una spesa massima di euro 666.667 nel triennio 2014-2016. Il credito d'imposta soggiace alle limitazioni della regola De-Minimis comunitaria, in base alla quale i sussidi concessi alle imprese nel triennio non devono superare l'importo di EUR 200.000.

Da poco sono state pubblicate le modalità per l'accesso al credito di imposta. Il legislatore distingue tra fase preparatoria e il click day vero e proprio.

Durante la fase preparatoria il legale rappresentante deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>. Una volta fatta, la registrazione vale anche per eventuale altre domande in anni futuri.

Per gli anni 2014, 2015 e/o 2016 i tempi di presentazione delle domande sono i seguenti:

anno	fase preparatoria	Click day
2014	dal 15.09.2015 (ore 10.00) al 09.10.2015 (ore 16.00)	dal 12.10.2015 (ore 10.00) al 15.10.2015 (ore 16.00)
2015	dal 11.01.2016 al 29.01.2016	dal 01.02.2016 al 05.02.2016
2016	dal 09.01.2017 al 27.01.2017	dal 30.01.2017 al 03.02.2017

La domanda deve riportare il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese agevolabili, l'attestazione di effettività delle spese sostenute, da parte di un soggetto abilitato ed il credito di imposta spettante. La domanda deve essere corredata a pena di inammissibilità da una dichiarazione dell'imprenditore con l'elenco degli interventi effettuati, da una attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata da un soggetto abilitato e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "DE minimis" eventualmente fruiti nell'ultimo triennio.

Per il perfezionamento della procedura l'istanza e le attestazioni devono essere inviate dalle ore 10.00 del 12.10.2015 alle ore 16.00 del 15.10.2015 tramite il portale, e le risorse disponibili (20 milioni per il 2015) sono assegnate sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento. Quindi è da

valutare con la dovuta attenzione la probabilità di “successo” dell’istanza. Il giorno 16.12.2015 verrà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRAP/IRES ed è quindi esentasse. Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è da dichiarare nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi.

Vi preghiamo di volersi mettere in contatto con noi, se ritiene che i lavori di ristrutturazione del suo albergo possano potenzialmente godere del credito di imposta messo in palio.

USO PRIVATO DI BENI AZIENDALI / FINANZIAMENTI

Ha utilizzato nel 2014 beni dell’impresa (abitazioni, macchine, ecc.) per scopi privati? Ha conferito nel 2014 risorse finanziarie in ditta?

Deve essere comunicato al Fisco l’utilizzo privato da parte di soci e/o familiari nel corso dell’anno 2014 di beni dell’impresa in mancanza di corrispettivo “ a valore di mercato”; inoltre anche finanziamenti e conferimenti nelle casse aziendali da parte di soci o dei familiari del titolare dell’impresa individuale devono essere comunicati (vedi anche **CONTOR INFORMA 07-2013**). Adesso tocca all’anno 2014, la scadenza della comunicazione è stata fissata al giorno 30 ottobre 2015.

Sono esentati dall’obbligo di comunicazione i beni messi a disposizione agli amministratori, inoltre i beni trattati come “fringe benefit” ed i beni in uso al titolare dell’impresa individuale.

Attenzione, anche il pagamento di spese della ditta mediante il conto corrente privato è da qualificare come finanziamento alla ditta, pertanto da comunicare, se d’importo superiore a EUR 3.600/anno.

L’omessa comunicazione, scoperta dai verificatori nel corso di una verifica in ditta, è sanzionata con un importo da EUR 206,58 fino ad EUR 5.164,57. Alla prima occasione di controllo sarà irrogata probabilmente la sanzione minima, sempreché l’omissione venga scoperta.

Qualora vi siano dei casi da comunicare e Lei intenda conferire a noi l’incarico di effettuare la comunicazione, necessitiamo dell’incarico entro e non oltre il prossimo lunedì 26 ottobre ore 17.00. Il compenso richiesto per questo adempimento è pari a € 100,00 oltre ad Iva.

Qualora così non fosse, considereremo che Lei provveda, se dovuto, direttamente.

I nostri clienti, per i quali teniamo la contabilità in casa e dove supponiamo che ci siano circostanze di fatto da comunicare, riceveranno una circolare più dettagliata con i valori da comunicare.

RETTA DELL’ASILO / SCUOLA ELEMENTARE DETRAIBILE ?

In dichiarazione fino ad ora si poteva detrarre dall’imposta il 19% delle tasse d’iscrizione a scuole medie e superiori e le tasse universitarie, dottorati di ricerca finanche corsi di specializzazione post-universitari.

Con un emendamento al testo unico delle imposte sui redditi è stato introdotto e-bis dell’art. 15, che concede la detrazione al 19% dall’imposta sulle persone fisiche anche per le spese di frequenza dell’asilo e delle scuole elementari, con uno sconto massimo annuale di 76 euro per studente.

A differenza di quella già in vigore da anni per le medie, le superiori e l’università (anche in questo caso pubbliche o private) non prevede il consueto limite di spesa pari all’importo delle tasse e dei contributi degli «istituti statali» (che penalizzava le scuole private), ma introduce un tetto annuale di spesa di «400 euro per alunno o studente», che moltiplicato con il 19% fa proprio 76 EUR di riduzione di imposta.

La normativa fiscale italiana dice che solo alcune spese possano essere detratte al 19% dall’Irpef del soggetto che le ha effettivamente pagate, anche nell’interesse di familiari “fiscalmente a carico”. Sono i contributi per il riscatto del corso di laurea e le spese elencate dall’articolo 15, comma 2, del Tuir, cioè quelle sanitarie, per lo sport dei ragazzi, per l’assicurazione vita e infortuni, per gli affitti degli universitari e per le spese scolastiche alle medie, alle superiori e all’università (solo quelle della lettera e, dell’articolo 15, comma 1, Tuir e non quelle introdotte dalla riforma sulla scuola alla nuova lettera e-bis).

Non è chiaro per il momento se la modifica valga dalla data di entrata della legge (16.07.2015), o se valga già per la spesa dell’anno scolastico 2015/2016 o addirittura per tutto l’anno 2015.

Per la spesa di frequenza di asili nido sia statali che anche privati, e per la spesa per la "tagesmutter" vale ancora il vecchio limite di EUR 632,00 per bimbo all'anno, con un risparmio di imposta massimale di EUR 120.

DETRAZIONE PER SCHERMATURE SOLARI

La Finanziaria 2015, oltre a prorogare per il 2015 la detrazione nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico, ha esteso tale beneficio all'acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.

Per le schermature solari (tende da sole, avvolgibili, persiane, in generale schermature fissate all'edificio, dotate di certificato CE), la detrazione è riconosciuta nel limite di € 60.000, suddivisa in 10 anni; la spesa massima agevolabile è quindi pari a € 92.307,69.

Per impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione è riconosciuta nel limite di € 30.000; la spesa massima agevolabile è quindi pari a € 46.153,85. Si rammenta che la detrazione IRPEF / IRES per detti nuovi interventi è fruibile con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, previa dichiarazione da inviare all'ENEA entro i 90 giorni dalla data fine lavori.

SIAE + SCF + AIE ??

Sembra veramente il colmo! Prima o poi ci sarà anche la tassa quando ci si mette le mani nel naso.

La legge regola il compenso per l'uso dell'opera musicale, letteraria, teatrale, cinematografica, lirica e delle arti visive.

Gli autori già da tanto tempo si sono organizzati nella società "SIAE" per la tutela dei loro diritti, ed anche i produttori hanno fatto una scelta uguale, istituendo la "SCF" un paio di anni fa. Adesso è il turno degli artisti, interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche e assimilate, che si sono organizzati nella "IMAIE" (Istituto Mutualistico degli Artisti Interpreti Esecutori), per far valere i loro diritti per via giudiziale.

Quindi, oltre alla "tasse" della SIAE, SCF e RAI sono da pagare anche i diritti "AIE", se in azienda (indifferente se albergo, negozio o laboratorio artigianale) sono presenti uno o più televisori. Il caso più frequente sarà probabilmente la tivù in albergo.

L'associazione nazionale Federalberghi ha stipulato una convenzione con l'IMAIE, che prevede dei diritti scontati per le aziende socie. Rispetto ai non-socie, le tariffe sono ridotte del 30% circa. Per esempio, la tariffa per un esercizio alberghiero a 3 stelle, con apertura annuale e con meno di 50 letti è di EUR 40,23.

Alle aziende non vengono recapitati bollettini di pagamento o avvisi. La singola azienda deve fare una specie di "autodenuncia" ed eseguire il versamento di spontanea iniziativa.

Al indirizzo www.aie.federalberghi.it è stato allestito un portale web, dal quale può essere stampato il relativo bollettino dopo l'inserimento di tutti i dati necessari (classificazione, numero letti, giorni di apertura). Sul portale sono pubblicate anche le modalità di pagamento.

DETRAZIONI FISCALI 50% E 65% SULLE PARTI COMUNI

Occorre un codice fiscale condominiale nel caso di interventi sulle parti comuni.

La parte comune viene a crearsi ogni qual volta su di un'unica particella fondiaria vengono costruite più unità abitative, o in seguito a successive suddivisioni, quando da un'unica proprietà vengono a crearsi più porzioni materiali. La proprietà comune si costituisce automaticamente senza che vi sia necessità di un'espressa decisione dei comproprietari. Il condominio è tenuto a richiedere un codice fiscale indipendentemente dal fatto che sia tenuto o meno a nominare un amministratore condominiale (l'obbligo scatta se vi sono più di 8 condomini).

Il condominio è sostituito d'imposta per il pagamento delle ritenute d'acconto, ad esempio per le fatture delle imprese di pulizie o in caso di risanamento o riqualificazione energetica delle parti comuni.

Qualora non venga richiesto il codice fiscale, non si potranno operare le ritenute correttamente e quindi non si potrà beneficiare degli incentivi per i lavori di risanamento o riqualificazione energetica sulle parti comuni.

Non è inoltre permesso ad uno solo dei comproprietari di sobbarcarsi delle intere spese e di detrarre nella propria dichiarazione.

Con la circolare 74/E del 27/8/2015 l'agenzia delle entrate, ha determinato, con valenza limitatamente agli interventi detraibili nel 2014 (dichiarazioni 730/2015 e Unico 2015), la possibilità entro il 30/09/2015 per i cosiddetti mini condomini di sanare l'assenza del codice fiscale e gli errori nel pagamento degli interventi come segue:

1. Richiesta del codice fiscale condominiale (modello AA5/6);
2. Pagamento di una sanzione a forfait di 103,29€ con modello F24 e codice tributo 8912;
3. Comunicazione all'agenzia delle entrate territorialmente competente con invio dei seguenti dati:
 - a. Informazioni generali sul condominio
 - b. dati catastali delle singole unità immobiliari
 - c. dati dei singoli bonifici inerenti agli interventi realizzati sulle parti comuni e sui quali i singoli contribuenti beneficeranno delle detrazioni al 50 o al 65%
 - d. copia di tutte le fatture emesse nei confronti dei singoli contribuenti ma che di fatto riguardano le parti comuni
 - e. richiesta all'agenzia delle entrate di considerare quale committente dei lavori il condominio.

Ogni contribuente potrà detrarre tali spese limitatamente alla sua quota prevista dalla tabella millesimale, o in base ad un altro criterio univoco di suddivisione delle spese.

La tabella millesimale è predisposta di norma da un tecnico (come geometri, architetti o ingegneri).

Se ritiene di rientrare nei problemi sopraesposti la preghiamo di contattarci per un rapido consulto.

VIDEOSORVEGLIANZA

Per la sorveglianza di locali e spazi aperti vengono spesso installate delle videocamere. In quel caso è necessario ricordarsi le regole della privacy e dei diritti del lavoratore.

Sempre più imprese utilizzano la videosorveglianza nei propri locali senza conoscerne le condizioni dettate dalla legge per la privacy e per la tutela del lavoratore.

La legge sulla privacy permette l'installazione di un impianto di videosorveglianza soltanto se si rispetta il principio dell'adeguatezza. Una sorveglianza può ritenersi adeguata qualora si renda indispensabile per un motivo ben definito (ad esempio per la prevenzione di furti o la sicurezza aziendale). Oltre a questo può essere registrata solamente l'area a rischio e le registrazioni possono essere conservate per un massimo di 24 ore.

La normativa vigente a tutela del diritto del lavoratore prevede un divieto assoluto di utilizzare la videosorveglianza come strumento di controllo del lavoro dei dipendenti. Ove si rendesse necessario la sorveglianza di un'area nella quale lavorano i dipendenti, l'impianto deve essere autorizzato da parte della Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano prima di poter entrare in funzione. Deve trattarsi di sistemi chiusi. Il modulo di richiesta è disponibile al seguente link:

<http://www.provincia.bz.it/lavoro/servizi/modulistica.asp>

Le persone filmate devono essere informate tramite appositi cartelli. Nel caso in cui persone diverse dall'imprenditore stesso abbiano accesso ai dati registrati, queste persone devono essere autorizzate per iscritto („Elaboratore dati“ ai sensi della legge Privacy). L'autorizzazione deve anche regolare le modalità di accesso.

NOVITÀ GIUSLAVORISTICHE

D'ora in poi l'acquisto di Voucher può avvenire solamente telematicamente.

Come ben noto, si tratta di una forma di lavoro dipendente, ma di una collaborazione occasionale e minoritaria che viene retribuita con dei buoni di valore. Si potrà d'ora in poi ricorrere a questa forma di retribuzione per qualsiasi attività, a condizione che la collaborazione sia occasionale, minoritaria e sporadica. Uno sfruttamento di questa forma di collaborazione può comportare il riconoscimento di un regolare rapporto di lavoro.

Bisogna distinguere, se si tratta di committenti professionali (imprese/ professionisti) o privati (p.e. per lavoro domestico) o del settore agricoltura.

Le soglie massime variano in dipendenza dal committente e dall'incaricato con voucher:

- A) Committenti professionali (imprese/professionisti): massimo 2.020€ netti (2.693€ lordi) a incaricato, a condizione che il lavoro sia svolto solo all'interno della ditta e per la ditta stessa. Ad esempio: un falegname

incaricato con voucher non potrà eseguire un montaggio direttamente presso il cliente.

B) Committenti privati e agricoli: dal 25 giugno 2015 la soglia massima è stata alzata da 5.000€ netti a 7.000€ netti (9.333€ lordi).

Anche le soglie per gli incaricati sono state modificate:

1. Tutti gli incaricati ad eccezione delle persone di cui al punto 2 possono incassare tramite voucher in un anno anche da più committenti fino ad un totale cumulativo di 7.000€ netti.
2. Per persone disoccupate, in cassa integrazione o simile il limite annuo massimo è di 3.000€.

La trattenuta del 25% dal lordo copre sia i contributi assistenziali che le imposte, a titolo definitivo. Per questo motivo i voucher non sono da indicare nella dichiarazione redditi. Devono però essere indicati nella dichiarazione EEEV-ISEE.

Principalmente tutte le persone con più di 16 anni possono essere retribuite tramite voucher se i criteri di occasionalità sono rispettati. Scolari e studenti possono lavorare solo in giornate senza scuola. In Agricoltura possono essere assunti solo scolari e studenti con meno di 25 anni e pensionati, inoltre solamente per lavori stagionali. Anche persone disoccupate e beneficiarie di contributi integrativi o simili possono essere retribuite tramite voucher entro i limiti sopra menzionati.

Le regole per la sicurezza sul Lavoro sono valide anche per le persone retribuite tramite voucher, come ad esempio:

Se il committente ha fatto la valutazione del rischio è in regola qualora il collaboratore con voucher si occupi di compiti rientranti nella valutazione del rischio fatta. Se invece non ha fatto alcuna valutazione rischio o se il lavoro svolto non rientra fra i lavori valutati, allora il committente è obbligato a fare o completare la valutazione del rischio.

Se la collaborazione con voucher perdura per più di 60 giorni lavorativi, l'assunto è obbligato ad assolvere un corso sulla sicurezza lavoro. Sono escluse le persone, che per il lavoro da svolgere hanno già assolto il corso per un precedente committente.

Con il 1 aprile 2015 il contratto collettivo Commercio e Servizi è stato rinnovato con validità fino al 31 dicembre 2017.

La retribuzione lorda è stata alzata di 85€ per il 4° livello, l'aumento vale proporzionalmente anche per gli altri livelli.

L'aumento deve essere pagato in 4 rate, al 1 aprile 2015, al 1 novembre 2015, al 1 giugno 2016 ed al 1 agosto 2017.

Assunzione di personale altamente qualificato – la Provincia stanZIA un ulteriore milione di euro per la copertura del 50 per cento delle spese del personale.

Il 1 Settembre La Giunta provinciale ha deliberato un finanziamento aggiuntivo di un milione di euro per la copertura delle spese del personale per l'assunzione o la messa a disposizione di personale altamente qualificato nelle imprese.

Il bando della Provincia a favore dell'assunzione o della messa a disposizione di personale altamente qualificato punta a elevare il grado di qualificazione del personale delle imprese, aumentare i risultati in ricerca, innovazione e sviluppo e per favorire l'occupazione e la competitività.

Il tutto per dare a persone altamente qualificate un buon motivo per non lasciare l'Alto Adige.

Condizioni per i contributi concessi fino ad esaurimento del fondo sono:

- Si ritiene altamente qualificato il dipendente con laurea o dottorato di ricerca in discipline tecniche-scientifiche (architettura, biologia, biotecnologia, chimica, informatica, matematica, design, farmaceutica, fisica, ingegneria). Le persone devono avere un minimo di tre anni di esperienza lavorativa.
- I dipendenti devono essere assunti nell'impresa nel settore ricerca, sviluppo ed innovazione.
- Devono essere assunti come lavoratori dipendenti.
- Riguarda solo alla creazione di nuovi posti di lavoro e non alla sostituzione di altro personale.

Il contributo è collegato ai contributi De-minimis dell'UE, la quale prevede tra l'altro che il limite massimo dei contributi per imprese in un triennio non possa superare 200.000€. Rientrano nella fattispecie dei contributi De-minimis tutti i contributi che sono erogati da uno Stato membro della UE o da una Regione ad imprese, e che per causa del loro ammontare limitato non si considerano una distorsione della concorrenza, cosicché non devono essere autorizzati nonostante la percentuale applicata.

La fruizione del contributo provinciale per l'assunzione di personale altamente qualificato è cumulabile con i benefici fiscali statali. I moduli di richiesta si trovano online sul sito:

<http://www.provincia.bz.it/innovazione/default.asp>

La nuova indennità di disoccupazione si chiama ora Naspi

ed è un sostegno finanziario da parte dell'INPS che viene erogato in caso di disoccupazione involontaria.

È valida in caso di licenziamenti per giusta causa, soggettivi o oggettivi o in caso di dimissioni per giusta causa o anche in caso di scioglimento consensuale nel corso di una conciliazione obbligatoria. In ogni altro caso di dimissione volontaria non spetta alcuna indennità di disoccupazione.

Tutti i dipendenti, apprendisti, dipendenti dello spettacolo, lavoratori domestici, soci collaboratori di cooperative, dipendenti pubblici a tempo determinato che si trovano in stato di disoccupazione, che possano dimostrare di aver avuto nel corso dei quattro anni antecedenti la risoluzione del rapporto di lavoro almeno 13 settimane assicurate e nei 12 mesi antecedenti almeno 30 giorni assicurati contro la disoccupazione involontaria, possono fare richiesta per la Naspi entro 68 giorni dal licenziamento nei centri di mediazione lavoro.

Per i redditi inferiori a 1.195€ lordi la Naspi viene erogata per il 75%, per redditi superiori a 1.195€ lordi viene erogato per il 75% fino a 1.195€, per la parte superiore per il 25%. Nell'anno 2015 l'indennità di disoccupazione non può superare il limite dei 1.300€ lordi. Dopo il quarto mese viene ridotto del 3%.

La Naspi viene erogata mensilmente per un periodo che corrisponde a metà delle settimane contributive dei quattro anni antecedenti. Nel caso in cui la persona interessata sia stata assicurata ininterrottamente nei quattro anni antecedenti, la Naspi può essere erogata per un massimo di 24 mesi.

Cordiali Saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch